

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 10 giugno 2019, n. 132
Autorizzazione alla realizzazione nella ASL BA di n. 1 RSA di mantenimento per anziani e demenze di cui al R.R. n. 4 del 21/01/2019, ad oggetto "Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale ai soggetti non autosufficienti – Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) estensiva e di mantenimento – Centro diurno per soggetti non autosufficienti", ed alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 793 del 2/5/2019, ad oggetto "R.R. n. 4/2019 e R.R. n. 5/2019 – Provvedimento stralcio al fine della semplificazione delle procedure per autorizzazione alla realizzazione ed autorizzazione all'esercizio per le strutture sociosanitarie ammesse a finanziamento pubblico, con permesso a costruire/istanza di ristrutturazione e per RSAA ex art. 67 R.R. n. 4/2007 con istanza di qualificazione in RSA di mantenimento".

Parere favorevole in relazione alla richiesta di verifica di compatibilità del Comune di Bari a seguito dell'istanza della ALFASAN S.R.L. s.r.l. di Bari per la struttura denominata "R.S.A. Oasi Santa Fara".

Il Dirigente della Sezione

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "*riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità*";

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto "*Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione*";

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità.

In Bari, presso la sede della Sezione e Governo dell'Offerta (SGO), riceve la seguente relazione.

La L.R. n. 9/2017 e s.m.i., dispone all'art. 29, commi 6, 7 e 7 bis:

"6. Alle seguenti strutture socio-sanitarie di cui al regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4:

- a) articolo 57 (Comunità socio-riabilitativa);*
- b) articolo 57 bis (Comunità residenziale socio-educativa-riabilitativa dedicata alle persone con disturbi dello spettro autistico);*
- c) articolo 58 (Residenza socio-sanitaria assistenziale per diversamente abili);*
- d) articolo 60 (Centro diurno socio-educativo e riabilitativo);*
- e) articolo 60 ter (Centro diurno integrato per il supporto cognitivo e comportamentale ai soggetti affetti da demenza);*
- f) articolo 60 quater (Centro socio-educativo e riabilitativo diurno dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico);*
- g) articolo 66 (Residenza sociosanitaria assistenziale per anziani);*
- h) articolo 70 (Casa famiglia o case per la vita per persone con problematiche psicosociali);*

- i) *articolo 88 (Servizio di assistenza domiciliare integrata);*
- i bis) *articolo 67 (Residenza sociale assistenziale per anziani), continuano ad applicarsi relativamente alle RSA e alle RSSA contrattualizzate, esclusivamente gli standard di personale previsti dal regolamento regionale 13 gennaio 2005, n. 3 (Requisiti per autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie) e dal regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia), nonché le disposizioni previste nella legge 10 luglio 2006, n. 19 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia), fino all'entrata in vigore dell'apposito regolamento che individua:*
- 1) *il fabbisogno regionale di strutture;*
 - 2) *i requisiti per l'autorizzazione all'esercizio;*
 - 3) *i requisiti per l'accreditamento istituzionale.*
7. *Nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della presente legge e l'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6, le istanze di autorizzazione al funzionamento, presentate ai sensi dell'articolo 49 della l.r. 19/2006 per le strutture socio-sanitarie sopra elencate, sono dichiarate inammissibili. Sono fatte salve le istanze di autorizzazione al funzionamento relative alle strutture di cui al comma 6 realizzate dalle AASSLL, dai comuni o dalle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP), o dai soggetti privati con il contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), della Regione e/o dei comuni, o quelle relative al completamento e alla trasformazione di strutture socio-assistenziali già operanti alla data di entrata in vigore della presente legge che siano in possesso dei pareri positivamente espressi dagli organi competenti, rilasciati antecedentemente alla medesima data di entrata in vigore della presente legge.*
- 7 bis. *Sono fatte salve, altresì, le istanze di autorizzazione alla realizzazione o alla ristrutturazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie con mezzi propri presentate dai privati alla data del 31 dicembre 2017 che alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6 sono state autorizzate, ovvero per le quali è decorso, senza diniego, il termine previsto dalla legge per il rilascio. I relativi posti letto, al fine delle autorizzazioni all'esercizio, rientrano nel fabbisogno determinato dallo stesso regolamento, in corso di approvazione, anche se in esubero.”.*

In data 9/2/2019 è entrato in vigore il R.R. n. 4 del 21/01/2019 ad oggetto “Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale ai soggetti non autosufficienti – Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) estensiva e di mantenimento – Centro diurno per soggetti non autosufficienti” (pubblicato sul B.U.R.P. del 25/1/2019), ove sono confluite diverse tipologie di strutture precedentemente disciplinate dal R.R. n. 3/2005 e dal R.R. n. 4/2007, tra le quali le R.S.S.A. ex art. 66 R.R. n. 4/2007.

Il suddetto R.R. n. 4/2019 prevede all'art. 9 (Fabbisogno per l'autorizzazione all'esercizio), comma 3 che:

“In aggiunta rispetto ai parametri di cui al comma 2, sono fatti salvi i seguenti posti letto/posti semiresidenziali: (...);

g) i posti letto di RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. e di Centri diurni ex art. 60-ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i. che hanno presentato istanza di autorizzazione alla realizzazione o alla ristrutturazione di strutture sanitarie e sociosanitarie con mezzi propri presentate dai privati alla data del 31/12/2017 che all'entrata in vigore del presente regolamento sono state autorizzate ovvero per le quali è decorso, senza diniego, il termine previsto dalla legge per il rilascio;

(...).”.

Conseguentemente, dalla data di entrata in vigore del nuovo R.R. n. 4/2019, alle strutture ivi confluite e dallo stesso disciplinate si applicano le procedure autorizzative di cui alla L.R. n. 9/2017 e s.m.i., tra cui, in particolare, l'art. 7, commi 1 e 2, ai sensi dei quali:

“

1. *I soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 5, comma 1, punto 1.1, inoltrano al comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura corredandola del titolo di proprietà, del diritto reale di godimento o altro titolo legittimante, del progetto con relative planimetrie e del permesso di costruire o altro titolo abilitativo edilizio, ove già rilasciato.*
2. *Il comune, verificati i titoli di cui al comma 1 e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia, entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, richiede alla Regione la verifica di compatibilità di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a).”.*

Con nota consegnata *brevi manu* in data 12/2/2019 ed acquisita da questa Sezione con prot. AOO_183/2237 del 19/2/2019, il legale rappresentante della Alfasan s.r.l. ha chiesto “*il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per la seguente tipologia di struttura “Residenza Sanitaria Assistenziale di mantenimento ex art. 2.2 Regolamento Regionale n. 4 del 21 gennaio 2019, denominata “R.S.A. Oasi Santa Fara”, sita in Bari, alla via Privata Santa Fara nn. 11 e 12, precisando che, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto della L.R. n. 9/2017 e degli artt. 9.3 lett. F e 12.4.1 (Norme transitorie per le R.S.S.A. ex art. 66 del Reg. Reg. n. 4/2007 e s.m.i. in corso di realizzazione) del Regolamento Regionale n. 4 del 21.01.2019, trattasi di struttura non rientrante nei parametri di cui al comma 2 dell'art. 9 e quindi non rientrante nel calcolo del 30% dei posti accreditati da effettuarsi dopo la ricognizione dei posti letto già autorizzati. (...).”*, allegandovi la relativa documentazione, tra cui copia della “*Planimetria generale con aree a verde. Piante quotate con distribuzione e destinazione vani piano interrato, piano rialzato e piano primo – Tav. 01 – Gen. 2019”* e copia delle “*Piante piano interrato, piano rialzato, piano primo arredate – Tav. 02 – Gen. 2019”*.”

Atteso che la scrivente Sezione ha informato per le vie brevi il legale rappresentante della Alfasan s.r.l. in merito alla inammissibilità della sopradetta richiesta di autorizzazione all'esercizio, in quanto preliminare alla stessa è l'istanza di autorizzazione alla realizzazione di cui al comma 1 dell'art. 5 ed al comma 1 dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., nonché, previa verifica da parte del Comune dei titoli di cui al medesimo comma 1 dell'art. 7, la richiesta comunale di verifica di compatibilità e l'eventuale parere favorevole di compatibilità al fabbisogno regionale, con nota prot. n. 0059144 del 27/2/2019 trasmessa a mezzo *Pec* in pari data, ad oggetto “*Struttura socio sanitaria residenziale per persone non autosufficienti denominata “R.S.S.A. Oasi Santa Fara” (ex art. 66, R.R. 4/07 e R.R. 4/19) sita in Bari, via privata Santa Fara (strada Torre Tresca, 5)_ Titolare e gestore: ALFASAN S.R.L. s.r.l.. Procedimento di autorizzazione alla realizzazione. **Verifica di conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia (art. 7, c. 2 L.R. 9/17)**”, il Direttore della Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Bari, “*(...) effettuate le verifiche di rito e sulla base delle dichiarazioni rese, non emergono elementi ostativi alla realizzazione dell'intervento e pertanto, per quanto di competenza”* ha espresso “**parere favorevole.**”, trasmettendo “*Consequentemente (...) la presente alla Sezione Regionale in indirizzo per la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 7, comma 2 della L.R. n. 9/17 ed invio del previsto parere di compatibilità al S.U.A.P. – Ufficio strutture sanitarie, che legge per conoscenza, ai fini della conclusione del procedimento amministrativo finalizzato alla realizzazione della struttura in oggetto.”.**

Con *Pec* del 21/3/2019 il legale rappresentante della Alfasan s.r.l. ha trasmesso “*il documento che attesta la richiesta di contributo di fondi FESR, firmato digitalmente, l'attestazione della richiesta del contributo di fondi FESR, il contratto di mutuo e il Permesso di Costruire da cui si evince che la procedura per poter realizzare la R.S.S.A. di cui all'art. 66 del Regolamento Regionale n. 4 del 2007 (ora R.S.A. di mantenimento prevista dal regolamento Regionale n. 4 del 21 gennaio 2019) è iniziata in data 6 dicembre 2016. (...).”*

Con il predetto Permesso di Costruire - PDC-335-2016, prot. n. 92051 del 5/4/2018, il Direttore della Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata - Settore SUE del Comune di Bari, “*Vista l'istanza presentata da ALFASAN S.r.l. (...), in data 06/12/2016 protocollo 283704 del 06/12/2016, (...) per recupero di edificio esistente ed adeguamento funzionale alle normative vigenti senza comportare aumento della volumetria esistente (...), “RILASCIA a favore di ALFASAN S.r.l. (...) il presente PERMESSO DI COSTRUIRE per la realizzazione delle opere*

sopra descritte, meglio evidenziate negli elaborati che, allegati al presente atto, ne formano parte integrante ed inscindibile:

- n. 1 (uno) tavola grafica:
 - tavola unica: stato dei luoghi e di progetto;
- n. 1 (uno) book:
 - relazione tecnica di n. 7 (sette) pagine;”.

Con nota prot. n. 0134260 del 14/5/2019 trasmessa a mezzo Pec in pari data, il Direttore della Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Bari ha comunicato quanto segue: “(...) In merito all’iter autorizzativo alla realizzazione si rimanda all’art. 7 della L.R. 9/2017 e alle più recenti direttive pubblicate a seguito della emanazione del R.R. 4/2019, con cui si ribadisce che, fatto salvo che spetta al Comune la potestà autorizzativa alla realizzazione e alla Regione la potestà autorizzativa all’esercizio per le strutture di sociosanitarie di cui all’art. 5, comma 1 della L.R. 9/2017 (incluse le RSA), in assenza della ricognizione dei posti letto disponibili e della definizione dei livelli di fabbisogno per Distretto Socio Sanitario, **sono comunque accoglibili le istanze di autorizzazione alla realizzazione, per strutture che abbiano presentato istanza di Permesso di Costruire prima del 31/12/2017 e che sia stato rilasciato prima della entrata in vigore del R.R. n. 4/2019. Nel caso in esame si configura tale fattispecie, essendo stato presentato PdC in data 06/12/2016 (prot. 283704) e rilasciato in data 05/04/2018 (PDC 335-2016).** (...). Conseguentemente si trasmette la presente alla Sezione Regionale in indirizzo per la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 7, comma 2 della L.R. n. 9/17 ed invio del previsto parere di compatibilità al S.U.A.P. – Ufficio strutture sanitarie, che legge per conoscenza, ai fini della conclusione del procedimento amministrativo finalizzato alla realizzazione della struttura in oggetto.”.

Per quanto sopra;

considerato che:

- la Alfasan s.r.l., come risulta dalla documentazione allegata alla domanda di autorizzazione all’esercizio consegnata *brevi manu* il 12/2/2019, in data 30/01/2018 ha presentato domanda di accesso “(...) agli “Aiuti agli investimenti delle piccole e medie imprese” a valere sul Titolo II – Capo III del “Regolamento Generale dei Regimi di Aiuto In Esenzione” per un investimento (...), tipologia a) Realizzazione Nuova Unità Produttiva”;
- come risulta dalla documentazione trasmessa a questa Sezione con la citata Pec del 21/3/2019, la Alfasan s.r.l. ha ottenuto, previa istanza del 6/12/2016 (ante 31/12/2017), Permesso a Costruire prot. n. 92051 del 5/4/2018, e dunque in data anteriore all’entrata in vigore del R.R. n. 4/2019;
- come risulta dalla copia delle “Piante piano interrato, piano rialzato, piano primo arredate – Tav. 02 – Gen. 2019” allegate alla domanda di autorizzazione all’esercizio, sono stati previsti per la struttura n. 54 posti letto;

considerato che con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 793 del 2/5/2019, ad oggetto “R.R. n. 4/2019 e R.R. n. 5/2019 – Provvedimento stralcio al fine della semplificazione delle procedure per autorizzazione alla realizzazione ed autorizzazione all’esercizio per le strutture sociosanitarie ammesse a finanziamento pubblico, con permesso a costruire/istanza di ristrutturazione e per RSAA ex art. 67 R.R. n. 4/2007 con istanza di qualificazione in RSA di mantenimento”, pubblicata sul B.U.R.P. del 24/5/2019, è stato previsto, tra l’altro, quanto segue:

- alla “Sezione 1 – Tipologia di nuclei per i quali si può richiedere l’autorizzazione all’esercizio – R.R. n. 4/2019 – Fabbisogno nuclei di mantenimento anziani e demenze”: “In riferimento alla tipologia di nuclei per i quali si può richiedere l’autorizzazione all’esercizio, il R.R. n. 4/2019 all’art. 9 “FABBISOGNO PER L’AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO” per i posti letto/posti semiresidenziali che rientrano nel fabbisogno, anche se in esubero rispetto ai parametri di cui allo stesso art. 9, comma 2 (ovvero i posti di cui alle lettere f) ed h) oggetto del presente provvedimento), non indica i parametri di conversione

dei posti in RSA di mantenimento anziani ed in RSA mantenimento per demenze. Pertanto, saranno utilizzati gli stessi parametri indicati nell'art. 10 del R.R. n. 4/2019 che indicano un rapporto di posti letto di RSA di mantenimento per demenze rispetto ai posti letto RSA di mantenimento anziani pari a 1:7. Tale rapporto sarà applicato ad ogni singola struttura richiedente come di seguito riportato e riguarderà i seguenti posti letto:

- 1) posti letto di RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. realizzate dalle AASSLL, dai Comuni o dalle ASP o dai soggetti privati con il contributo dei fondi FESR, della Regione e/o dei Comuni e non ancora autorizzate al funzionamento alla data di entrata in vigore del R.R. n. 4/2019; (...);
 - 2) posti letto di RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. , a seguito di presentazione di istanza di autorizzazione alla realizzazione o alla ristrutturazione da parte di strutture sanitarie e sociosanitarie con mezzi propri presentate dai privati alla data del 31/12/2017 che all'entrata in vigore dei rispettivi regolamenti sono state autorizzate ovvero per le quali è decorso, senza diniego, il termine previsto dalla legge per il rilascio; nel permesso a costruire rilasciato dal Comune o nella documentazione richiamata nello stesso permesso a costruire rilasciato dal Comune o nella documentazione richiamata nello stesso permesso a costruire si deve espressamente desumere il numero dei posti letto che saranno oggetto dell'autorizzazione all'esercizio;
 - 3) (...).
- a) Qualora l'applicazione del parametro di 1:7 (posti letto di RSA di mantenimento per demenze: posti letto RSA mantenimento anziani = 1:7) genera un numero di posti letto per RSA mantenimento per demenze inferiore a 10, e comunque superiori a 5, questi sono arrotondati alla decina, fermo restando
- (...);
 - il numero complessivo dei posti letto per i quali è stato richiesto il permesso a costruire o è stata presentata istanza di ristrutturazione al 31/12/2017;
 - (...).
- Ciò al fine di una pianificazione del nucleo più efficiente sotto l'aspetto organizzativo; la restante quota di posti letto sono assegnati come posti di RSA mantenimento anziani;
- (...).

(...). Tuttavia, va precisato da subito che l'attività regionale di verifica della compatibilità al fabbisogno sanitario regionale per la realizzazione delle strutture socio sanitarie di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3) va effettuata ai sensi della DGR n. 2037/2013 con le seguenti semplificazioni rispetto ai principi e criteri ivi stabiliti:

1. Le richieste di verifica di compatibilità saranno valutate nell'arco temporale del primo bimestre che maturerà a partire dalla data del 01/05/2019 fino alla data del 30/06/2019. Saranno considerate rientranti nel primo bimestre anche le richieste di verifica di compatibilità pervenute in data antecedente al 01/05/2019. Le istanze saranno comunque valutate in ordine cronologico di arrivo in ragione della riserva di posti ai fini dell'autorizzazione all'esercizio prevista dai R.R. n. 4/2019 e n. 5/2019 per le strutture in oggetto. L'applicazione dell'arco temporale del bimestre vale ai soli fini di conteggiare i posti letto di RSA mantenimento per demenze non assegnati secondo i criteri di cui alle precedenti lettere a), b) e c) che saranno assegnati nel bimestre successivo.
- (...)"

- alla "Sezione 2 – Requisiti strutturali per le strutture con permesso a costruire e con istanza di autorizzazione alla ristrutturazione": "Alle strutture sanitarie e sociosanitarie con permesso a costruire e con istanza di autorizzazione alla ristrutturazione di cui all'art. 9 comma 3, lettera g) del R.R. n. 4/2019 e all'art. 9 comma 3, lettera e) del R.R. n. 5/2019, i predetti regolamenti non hanno previsto una espressa deroga al mantenimento dei requisiti strutturali della previgente normativa regionale rispetto ai requisiti strutturali dei R.R. n. 4/2019 e n. 5/2019. Pertanto, alle predette strutture si applicano i requisiti strutturali dei R.R. n. 4/2019 e n. 5/2019.

Tuttavia, entrambi i regolamenti in riferimento alle RSA all'art. "5.1 REQUISITI MINIMI STRUTTURALI PER LE RSA", alla lettera d) prevedono:

"d) nel caso di strutture sanitarie o sociosanitarie preesistenti e di ristrutturazioni sono accettabili misure in difetto entro il 15% degli standard di riferimento."

Pertanto, assimilando a strutture preesistenti le strutture sanitarie e sociosanitarie con permesso a costruire come ex RSSA art. 66 R.R. n. 4/2007, (...), in ragione dell'autorizzazione già rilasciata dai Comuni a seguito di un progetto presentato nel rispetto degli standard urbanistici, queste ultime possono avvalersi della deroga del 15% rispetto agli standard dimensionali previsti dai regolamenti regionali n. 4/2019 e n. 5/2019 (superficie totale utile funzionale delle strutture fissata in minimo mq 40 per ospite) ivi compresi gli standard dimensionali delle stanze a 1 e a 2 posti letto (rispettivamente 12 mq e 18 mq).

(...).";

➤ nell'Allegato A:

- al paragrafo 8, con riferimento alle procedure per ottenere l'autorizzazione all'esercizio da parte delle strutture ammesse a finanziamento, è precisato che *"Per contributo con fondi FESR s'intendono quei contributi ammessi ed erogati per l'intero importo oggetto di ammissione, e comunque quei contributi non oggetto di provvedimento di revoca, per la realizzazione di strutture sociosanitarie, come innanzi dichiarate, dalle AASSLL, dai Comuni o dalle ASP o dai soggetti privati a valere sull'Azione 3.2 del PO FESR 2007-2013 o sull'Azione 9.10-9.11 del POR Puglia 2014-2020, a condizione che il contributo sia stato ammesso a finanziamento prima dell'entrata in vigore della L.R. n. 9/2017 (ovvero prima del 2 maggio 2017) e nel limite di posti letto/posti semiresidenziali espressamente previsti nel progetto ammesso a contributo."*,
- al paragrafo 9, con riferimento alle procedure per ottenere l'autorizzazione all'esercizio da parte delle strutture con permesso a costruire o autorizzazione a ristrutturazione, è precisato che *"Per istanza di autorizzazione alla realizzazione o alla ristrutturazione di strutture sanitarie e sociosanitarie con mezzi propri s'intendono l'istanza presentata al competente Comune ai fini del rilascio del permesso a costruire ovvero del rilascio dell'autorizzazione comunale per eseguire lavori di ristrutturazione. Rientrano nei lavori di ristrutturazione esclusivamente i lavori di trasformazione dell'immobile da una struttura sanitaria già autorizzata all'esercizio ovvero i lavori di trasformazione dell'immobile da una struttura sociosanitaria già autorizzata al funzionamento ai sensi del R.R. n. 4/2007. Rientrano nella previsione del R.R. n. 4/2019, art. 9 comma 3, lettera g) le istanze di cui innanzi presentate entro e non oltre il 31/12/2017 come da protocollo in entrata del competente Comune. (...).";*

considerato che con nota prot. AOO_183/30-5-2019/7036 indirizzata alla III Commissione Consiliare, ad oggetto *"Interpretazione in merito alla lettura coordinata dei commi 7 e 7-bis dell'art. 29, L.R. n. 9/2017 e s.m.i."*, il Dirigente di questa Sezione ha rappresentato, tra l'altro, che:

"(...) dall'applicazione letterale della norma, ai fini dell'ammissibilità delle istanze di autorizzazione/esercizio, rientrerebbero le seguenti categorie di soggetti:

1. *Soggetti pubblici e privati ammessi a finanziamento FESR (Azione 3.2 PO FESR 2007-2013 o Azione 9.10-9.11 POR Puglia 2014-2020);*
2. *Soggetti privati che abbiano utilizzato mezzi propri e che abbiano presentato istanza di permesso a costruire entro il 31/12/2017, con permesso a costruire rilasciato entro il 09/02/2019;*

Rimarrebbero esclusi dalle predette categorie coloro i quali avessero presentato istanza di permesso a costruire entro il 31/12/2017, con permesso a costruire rilasciato entro il 09/02/2019, e che eventualmente avessero anche beneficiato di finanziamenti pubblici differenti rispetto a quelli previsti al precedente punto 1).

Risulta chiaro che l'introduzione del comma 7-bis nel testo di legge, intervenuta con la L.R. n. 53 del 06/12/2018, in epoca successiva rispetto all'inserimento del comma 7 con la L.R. n. 65 del 22/12/2017, ha voluto integrare

le ipotesi di ammissibilità delle istanze, aggiungendo agli interventi realizzati con finanziamenti pubblici, anche quelli realizzati con fondi privati.

Pertanto, l'esclusione di alcune categorie di soggetti che, pur rientrando nell'ipotesi di cui al punto precedente 2), avessero anche usufruito di finanziamenti pubblici, configurerebbe una interpretazione ed applicazione della norma che parrebbe incoerente ed iniqua rispetto al sistema.

A tal fine, l'interpretazione che si richiede di confermare o meno è, in sintesi, se nella fattispecie prevista dal comma 7-bis possa rientrare anche l'istanza, presentata dal privato, finalizzata al rilascio del permesso a costruire, presentata entro il 31/12/2017 ed il conseguente permesso a costruire rilasciato entro la data del 9 febbraio 2019, oltre che in caso di utilizzo di mezzi propri, come espressamente previsto dalla norma, anche in caso di eventuale ammissione a finanziamento pubblico (Fondi PO FESR-FSE 2014/2020 con i XIII assi prioritari, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale FEASR 2014/2020 e ogni altro tipo di finanziamento pubblico indipendentemente dalla data di ammissione o di effettiva erogazione).";

considerato che con nota prot. n. 20190016259 del 30/5/2019, trasmessa a mezzo e-mail in pari data, a firma del Presidente della III Commissione Consiliare è stato precisato che *"in riferimento alla richiesta di interpretazione, pervenuta alla III Commissione Consiliare, finalizzata alla lettura coordinata del testo di legge di cui all'oggetto, si rappresenta che durante la seduta odierna, i Commissari hanno espresso voto favorevole a maggioranza dei presenti, con la sola astensione dei consiglieri (...). Con la presente, pertanto, si specifica che la III Commissione Consiliare conferma l'interpretazione data al comma 7 con la D.G.R. n. 793 del 02/05/2019."*;

considerato che con successiva nota prot. n. 20190016507 del 3/6/2019 a firma del Presidente della III Commissione Consiliare, trasmessa a mezzo e-mail in pari data, è stato precisato quanto segue: *"Facendo seguito alla nostra nota in oggetto riferita alla Vs richiesta di interpretazione finalizzata alla lettura coordinata dei commi 7 e 7bis – art. 29 della l.r. n. 9/2017, si comunica che per mero refuso non è stato richiamato il comma 7-bis, con riferimento al quale si precisa che si conferma l'interpretazione per la quale nella fattispecie prevista dal comma 7-bis può rientrare anche l'istanza, presentata dal privato, finalizzata al rilascio del permesso a costruire, presentata entro il 31/12/2017 ed il conseguente permesso a costruire rilasciato entro la data del 9 febbraio 2019, oltre che in caso di utilizzo di mezzi propri, come espressamente previsto dalla norma, anche in caso di eventuale ammissione a finanziamento pubblico (Fondi PO FESR-FSE 2014/2020 con i XIII assi prioritari, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale FEASR 2014/2020 e ogni altro tipo di finanziamento pubblico indipendentemente dalla data di ammissione o di effettiva erogazione)."*

Per tutto quanto sopra rappresentato;

applicando i parametri di cui all'art. 10 del R.R. n. 4/2019, come esplicitati con D.G.R. n. 793/2019, sulla base dei quali i 54 posti letto di cui alla copia delle "Piante piano interrato, piano rialzato, piano primo arredate – Tav. 02 – Gen. 2019" allegata alla richiesta di autorizzazione all'esercizio consegnata dalla Alfasan s.r.l. generano un nucleo di n. 10 posti per demenze e due nuclei per anziani di cui uno di n. 20 posti ed uno di n. 24 posti;

si propone di esprimere parere favorevole, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Bari in relazione all'istanza della Alfasan s.r.l., per l'autorizzazione alla realizzazione di una R.S.A. di mantenimento di cui al R.R. n. 4/2019 con un nucleo di n. 10 posti per demenze e due nuclei per anziani di cui uno di n. 20 posti ed uno di n. 24 posti, da realizzarsi in Strada Torre Tresca n. 5, civv. 11 e 12, denominata "R.S.A. Oasi Santa Fara", con la precisazione che:

- i. la Alfasan s.r.l. è obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto dalla copia della "Planimetria generale con aree a verde. Piante quotate con distribuzione e destinazione vani piano interrato, piano rialzato e piano primo – Tav. 01 – Gen. 2019" e dalla copia delle "Piante piano interrato, piano rialzato, piano primo arredate – Tav. 02 – Gen. 2019" presentate a questa Sezione in data

- 12/2/2019, ed in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dal R.R. n. 4/2019 e DGR n. 793/2019;
- ii. successivamente al rilascio, da parte del Comune di Bari, dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura ai sensi dell'art. 7 L.R. n. 9/2017 e s.m.i., l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dovrà essere richiesta dalla Alfasan s.r.l. alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Sociale e dello Sport per tutti;
 - iii. per lo standard di personale di cui all'art. 7.3.3 del R.R. n. 4/2019, riferito all'attività assistenziale di n. 1 nucleo da 20 posti letto, deve essere rapportato al numero dei posti previsti per il nucleo con n. 10 posti per demenze e per il nucleo con n. 24 posti per anziani, fermo restando il rispetto della presenza dell'infermiere professionale e dell'operatore socio sanitario nell'arco delle 24 ore;
 - iv. il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data dell'autorizzazione comunale alla realizzazione e, in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione nei termini stabiliti, ha validità biennale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità assegnato al Comune dal comma 5 del medesimo art. 7 per l'adozione del provvedimento; scaduto tale termine, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, questa Sezione ne dichiarerà con apposita determinazione la decadenza, salvo la concessione di proroga, su istanza proposta prima della scadenza del predetto termine, in caso di eventi oggettivi non imputabili alla volontà del soggetto interessato tali da impedire la realizzazione dell'attività nel termine di cui al comma 4, previa verifica della documentazione e valutata la compatibilità con la programmazione sanitaria.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente Servizio Accreditamenti e Qualità

(Mauro Nicastro)

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;

DETERMINA

di esprimere parere favorevole, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Bari in relazione all'istanza della Alfasan s.r.l., per l'autorizzazione alla realizzazione di una R.S.A. di mantenimento di cui al R.R. n. 4/2019 con un nucleo di n. 10 posti per demenze e due nuclei per anziani di cui uno di n. 20 posti ed uno di n. 24 posti, da realizzarsi in Strada Torre Tresca n. 5, civv. 11 e 12, denominata "R.S.A. Oasi Santa Fara", con la precisazione che:

- i. la Alfasan s.r.l. è obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto dalla copia della "Planimetria generale con aree a verde. Piante quotate con distribuzione e destinazione vani piano interrato, piano rialzato e piano primo – Tav. 01 – Gen. 2019" e dalla copia delle "Piante piano interrato, piano rialzato, piano primo arredate – Tav. 02 – Gen. 2019" presentate a questa Sezione in data 12/2/2019, ed in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dal R.R. n. 4/2019 e DGR n. 793/2019;
 - ii. successivamente al rilascio, da parte del Comune di Bari, dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura ai sensi dell'art. 7 L.R. n. 9/2017 e s.m.i., l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dovrà essere richiesta dalla Alfasan s.r.l. alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Sociale e dello Sport per tutti;
 - iii. lo standard di personale di cui all'art. 7.3.3 del R.R. n. 4/2019, riferito all'attività assistenziale di n. 1 nucleo da 20 posti letto, deve essere rapportato al numero dei posti previsti per il nucleo con n. 10 posti per demenze e per il nucleo con n. 24 posti per anziani, fermo restando il rispetto della presenza dell'infermiere professionale e dell'operatore socio sanitario nell'arco delle 24 ore;
 - iv. il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data dell'autorizzazione comunale alla realizzazione e, in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione nei termini stabiliti, ha validità biennale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità assegnato al Comune dal comma 5 del medesimo art. 7 per l'adozione del provvedimento; scaduto tale termine, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, questa Sezione ne dichiarerà con apposita determinazione la decadenza, salvo la concessione di proroga, su istanza proposta prima della scadenza del predetto termine, in caso di eventi oggettivi non imputabili alla volontà del soggetto interessato tali da impedire la realizzazione dell'attività nel termine di cui al comma 4, previa verifica della documentazione e valutata la compatibilità con la programmazione sanitaria;
- di notificare il presente provvedimento:
 - al Legale Rappresentante della Alfasan s.r.l., con sede in Bari, Corso Cavour 97;
 - al Direttore Generale dell'ASL BA;
 - al Direttore del DSM ASL BA;
 - al Sindaco del Comune di Bari;
 - al Direttore della Ripartizione Urbanistica ed Edilizia – SUE del Comune di Bari;
 - al Direttore del SUAP – Ufficio strutture sanitarie e sociosanitarie del Comune di Bari.

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- b) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- c) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- d) sarà trasmesso al Dirigente del Servizio Governo dell'Assistenza alle Persone in condizioni di Fragilità della Regione Puglia;

- e) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- f) il presente atto, composto da n. 12 facciate, è adottato in originale;
- g) viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione SGO
(Giovanni Campobasso)